

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967

(106^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Contributo annuo a favore del Centro di studi salentini » (65) (D'iniziativa del senatore Ferrari Francesco ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 1674, 1676
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1676
PIOVANO 1675, 1676

« Assegnazione di un contributo annuo alla " Casa di Goldoni " di Venezia » (396) (D'iniziativa dei senatori Ferroni ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1676, 1678, 1679, 1680
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1679, 1680
FARNETI Ariella 1680
LIMONI, relatore 1677
PIOVANO 1677, 1679, 1680
SCARPINO 1678, 1679, 1680
STIRATI 1678
TRIMARCHI 1678

« Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato per la celebrazione dell'VIII Centenario del Giuramento di Pontida » (1800) (D'iniziativa dei senatori Pezzini ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1680, 1681, 1683
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1683
PIOVANO 1681
ZACCARI, relatore 1680, 1681, 1683

« Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari » (1829) (D'iniziativa dei deputati Nannini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1684
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 1684
MONETI, f.f. relatore 1684
ROMANO 1684

« Immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media e immissione degli insegnanti delle scuole per ciechi nei ruoli della scuola media per ciechi » (1882) (*D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri*) (Seguito della discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 1687
	1688, 1691 1692 1693, 1695, 1697
BALDINI	1692, 1695
BELLISARIO	1693, 1696, 1697
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1689, 1695, 1696, 1697
FARNETI Ariella	1693, 1697
MONETI	1690, 1696, 1697
PIOVANO	1696
ROMANO	1688, 1697
SCARPINO	1688
SPIGAROLI	1688, 1689
STIRATI, <i>relatore</i>	1691, 1695, 1697
TRIMARCHI	1690
ZACCARI	1690

« Azione di tutela da svolgersi sui Convitti nazionali e su alcuni Istituti pubblici di educazione femminile » (2009) (*Discussione ed approvazione*):

PRESIDENTE	1685, 1687
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1687
LIMONI, <i>relatore</i>	1685, 1687
PIOVANO	1686
ROMANO	1686, 1687

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Farneti Ariella, Granata, Limoni, Monaldi, Morabito, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

MONETI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media ».

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari Francesco ed altri: « Contributo annuo a favore del Centro di studi salentini » (65)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari Francesco, Pignatelli, Schiavone, Indelli, Genco, Perrino, Pafundi, Cingolani, Angelini Armando, Angelini Nicola e Carelli: « Contributo annuo a favore del Centro di studi salentini ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il Centro di studi salentini nacque per voto del Congresso internazionale di studi salentini, che coincise con il secondo Congresso storico pugliese, tenuto in Lecce nell'ottobre 1952. Vi aderirono prontamente le amministrazioni comunali di Lecce, Brindisi e Taranto ed istituti come la Società di storia patria per la Puglia.

Nel 1954 il Centro rilevò la biblioteca Ribezzo, noto filologo salentino, e l'anno dopo dette vita alla pubblicazione della rivista « Studi salentini » che continua alacremente ad illustrare con rigore scientifico e con ricerche originali importanti argomenti riguardanti in particolare la cultura e la civiltà salentina, dalla preistoria al nostro Risorgimento. L'ultimo fascicolo contiene un indice analitico della materia finora pubblicata ed è di grande utilità per i ricercatori e gli studiosi. La nostra biblioteca del Senato possiede la raccolta dei fascicoli e chi vorrà prenderne visione, ritengo che lo farà con utilità e diletto.

Oltre la rivista, lo stesso Centro — sempre in tema di pubblicazioni — pensò di dar vita a tre collezioni scientifiche: la prima riservata ai monumenti, la seconda agli scrittori salentini, la terza a monografie e contributi culturali.

Non sono mancate poi benemerite iniziative di altra natura.

Il Centro ha promosso infatti anche un corso di lezioni dal periodo enotico all'età normanno-sveva ed un secondo, di 12 le-

zioni, poi ripetuto a Brindisi, che abbracciò la storia dall'età bizantina al Rinascimento. Merita di essere segnalata inoltre la mostra della preistoria e della protostoria salentina, anche per il grande interesse che suscitò nel mondo degli studi e di cui è buona testimonianza il catalogo dato alle stampe.

Gli atti di un simposio di paleontologia salentina sono riportati nel secondo fascicolo della rivista pubblicata dal Centro. Nel 1959 escono i primi volumi delle due collezioni riguardanti gli scrittori salentini e rivedono la luce in edizione critica le *Epistulae* del « Galateo » a cura di A. Altamura. Medico e scienziato di grandissima cultura, Antonio De Ferrariis, detto umanisticamente il « Galateo » perchè nativo di Galatone, in terra d'Otranto, fu meraviglioso scrittore in latino e greco. Le sue *Epistulae*, molto pregevoli, sono ispirate all'ambiente culturale dell'Accademia Pontaniana di cui il Galateo fece parte.

Nel 1960 si pubblica l'importante descrizione fisica, geologica e idrografica della provincia di Lecce del De Simone; assai richiesta dagli studiosi, divenuta una rarità bibliografica. Il De Mattei illustra il pensiero politico di Scipione Ammirato — che, come si sa, è di Lecce, anche se visse ed operò in Firenze — nella collana « Monografie e contenuti ».

Meritano di essere sottolineate ancora due valide iniziative: il Congresso internazionale di studi sull'età angioina e la pubblicazione delle pergamene della città di Nardò. Vasta risonanza ebbe il Congresso di studi sull'età aragonese.

Pure omettendo altre notizie, credo di essermi diffuso sufficientemente sulla vita del Centro, la cui attività culturale e scientifica, che merita di essere lodata ed incoraggiata, si avvale della partecipazione di eminenti studiosi.

Il Centro, secondo le norme del suo Statuto, si assume il compito non agevole di promuovere e di coordinare la ricerca e l'illustrazione scientifica delle civiltà espresse dalla terra di Otranto nella sua millenaria vicenda.

Il patrimonio di cui dispone è assai esiguo ed è costituito da contributi elargiti da enti e dalle quote dei soci.

Del comitato scientifico che ne promuove le iniziative, fanno parte studiosi italiani e stranieri di particolare competenza nei vari settori cui è indirizzata l'attività del Centro. Tra questi figurano uomini di fama europea. Le sezioni cui il Comitato rivolge la sua attenzione sono: preistoria, storia antica ed archeologia; storia medievale e moderna; storia culturale, economica e religiosa; linguistica, etnografia.

Le entrate del Centro sono lontane dal milione annuo e stupisce come con così poco sia stato possibile svolgere un programma di lavoro impegnativo e qualificato. Reputo pertanto necessario che lo Stato assicuri, sia pure nella modesta misura di lire cinque milioni, un contributo annuo che incrementerà le modeste risorse e provvederà ad urgenti bisogni, consentendo al Centro non solo di continuare l'attività svolta finora, ma di meglio qualificarla e potenziarla, nello sforzo di adeguare quell'estremo lembo d'Italia al rinnovamento degli studi in atto in tutto il Paese.

Quando parlammo dell'Università di Lecce, io dissi di questo Centro, e della sua attività culturale compiuta (come si è accennato) con la collaborazione di eminenti studiosi e di docenti: un prezioso contributo è stato così fornito su argomenti rimasti a lungo in ombra.

Credo di potere concludere raccomandando vivamente alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge nel nuovo testo concordato col Governo, nel quale sono modificati sia l'ammontare del contributo, che viene ridotto a 5.000.000, sia la relativa copertura a carico del bilancio della Pubblica Istruzione.

P I O V A N O . Prendo lo spunto dalla discussione del presente disegno di legge per chiedere al Presidente se considera definitivamente sciolto il comitato a suo tempo costituito per l'esame dei disegni di legge recanti contributi a favore di enti culturali. Contributi di questo genere sono sempre degni di considerazione e diventa estremamente difficile esprimere una riserva o un disaccordo su ciascuno di essi. Se me desidererebbe quindi, per poter esprimere un voto ponderato ed equo, un panorama generale. E tale

panorama doveva essere sottoposto ad un comitato composto da rappresentanti di tutti i Gruppi politici presenti nella Commissione.

Viceversa il comitato non si è riunito; e devo credere che — mentre si presentano sempre nuove proposte di concessione di contributi — si ritenga di non convocarlo più.

Ora questa è una decisione come un'altra, la cui legittimità io non contesto ma sulla quale vorrei che il Presidente si pronunciasse in modo esplicito, rispondendo cioè con chiarezza a questa domanda: si deve ancora ritenere funzionante il comitato oppure no?

P R E S I D E N T E , relatore. Io non ho alcuna difficoltà a rispondere che non si intende in alcun modo ignorare l'esistenza del comitato del quale lei parla, ed anzi se ne interpretano proprio le direttive. Certo, dopo che il comitato ha rivolto la sua attenzione ad alcuni disegni di legge, altri ne sono stati presentati e si continuano, del resto, a presentare.

P I O V A N O sui quali, però, il comitato non si è espresso. In ogni modo, su uno di questi ultimi disegni di legge (quello concernente la celebrazione del giuramento di Pontida) il comitato non si è espresso. Pure il disegno di legge è iscritto all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E , relatore. Il parere del comitato sul disegno di legge in esame è di data veramente antica. Per il resto, se sarà necessario avere degli orientamenti, sarà per me un piacere riunire il comitato.*

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole al disegno di legge, anche se ha dovuto chiedere che il contributo venisse, per ragioni di copertura, ridotto a solo 5 milioni. L'importanza del Centro di studi salentini è già stata sottolineata egregiamente dall'onorevole Presidente, per cui non ho altro da aggiungere.

P R E S I D E N T E , relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura nel nuovo testo concordato.

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1967, è concessa al Centro di studi salentini, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 1º novembre 1956, numero 1650, una dotazione annua di lire 5 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'anno finanziario 1967, con gli stanziamenti del capitolo 2479, e, per gli anni finanziari successivi, con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferroni ed altri: « Assegnazione di un contributo annuo alla " Casa di Goldoni " di Venezia » (396)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Ferroni, Gatto Eugenio, Oliva, Pasquato, Lorenzi, Bonacina, Moro, Valmarana, Gianquinto e Tolloy: « Asse-

gnazione di un contributo annuo alla " Casa di Goldoni " di Venezia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I M O N I , *relatore*. Come i colleghi certo non ignorano, l'ente « Casa di Goldoni » di Venezia ha una storia piuttosto lunga e dolorosa. Nel 1914 alcuni cittadini veneziani, preoccupati dallo stato di deterioramento in cui versava la casa natale del Goldoni, la acquistavano, sottraendola alla speculazione privata, e la destinavano a sede per un Centro di studi goldoniani. Come spesso avviene, i buoni propositi non erano accompagnati però da mezzi adeguati, onde, dopo la guerra, la casa veniva offerta al comune di Venezia perchè l'ente potesse essere meglio condotto.

Il comune di Venezia aderì alla proposta soltanto nel 1931, e da allora si sono effettivamente avuti notevoli interventi. Oltre alle opere di restauro della casa natale del Goldoni, sono state riordinate le biblioteche, allacciati rapporti con altri centri culturali italiani ed esteri, in particolare francesi; curate pubblicazioni assai interessanti, sul teatro goldoniano in specie e sul teatro italiano in generale, in rapporto col teatro europeo. Insomma è stata data vita ad un centro di ricerche, di studi e di pubblicazioni di elevato interesse.

Ora il disegno di legge, presentato da senatori di Venezia appartenenti a tutte le parti politiche, prevedeva l'assegnazione all'ente « Casa di Goldoni » di un contributo annuo di 10 milioni, che appariva ben meritato. Ad ogni modo, essendo stato fatto presente che anche in questo caso la scarsità dei fondi in bilancio non permette di largheggiare e che pertanto il contributo non può superare i 5 milioni, anche tale misura è accettabile. Certo, appare un po' strano che in un bilancio di oltre 1.300.000 milioni di lire, qual è quello della Pubblica Istruzione, non si riescano a reperire 10 milioni senza andare a scomodare il Tesoro perchè integri dei fondi, o riduca altri capitoli.

Comunque, ripeto, come membro della maggioranza che ha votato la fiducia al presente Governo, e come relatore, consento al suggerimento di ridurre a 5 milioni la pro-

posta di contributo a decorrere dall'anno finanziario 1967. I fondi necessari saranno attribuiti al capitolo 2479 del bilancio recentemente approvato; capitolo che, essendo stato impinguato di una cifra di 50 milioni, presenta ora una capienza sufficiente per poter soddisfare all'esigenza contemplata dal provvedimento.

Non mi rimane quindi che invitare i colleghi a voler concedere il loro voto favorevole, nella speranza che presto nuovi fondi possano essere devoluti alla Casa di Goldoni.

P I O V A N O . Il collega Limoni comprenderà che la nostra parte politica non è tenuta a quell'atto di fede per le iniziative del Governo che fa parte delle sue argomentazioni. Del resto io credo che egli stesso non possa non rendersi conto della totale inadeguatezza del finanziamento proposto rispetto agli scopi che si propone questa istituzione.

Onorevoli colleghi, vogliamo noi dar vita a delle istituzioni vitali, o vogliamo compiere solo gesti formali, per accontentare qualche postulante? Se gli scopi dell'ente in parola sono quelli indicati nella relazione, cioè non tanto creare un sacrario di cimeli, quanto dar vita ad uno strumento attivo e prezioso per il suo patrimonio bibliografico, ad un centro di studi, e via dicendo, la pretesa di far fronte a tutto questo con 5 milioni è semplicemente ridicola.

È vero che contribuisce anche il Comune, ma questo probabilmente ritiene di far molto mantenendo l'edificio. E con 5 milioni che cosa si può fare, onorevoli colleghi? Tutt'al più pagare lo stipendio ad un impiegato e qualcosa di manutenzione ordinaria. Non si fa altro. Ed allora non raccontiamoci delle storie: malgrado il provvedimento, la Casa di Goldoni rimarrà com'è, salvo forse l'imbiancatura di qualche locale e l'assunzione di un custode in più.

Ora bisognerebbe, come ho già avuto occasione di dire, avere il coraggio di vedere quali istituzioni vadano vitalizzate e quali no. Io sono convinto che, adeguatamente sostenuta, quella di cui ci occupiamo potrebbe avere un avvenire; ma occorrerebbe ben altro avviso.

Vorrei, allora, fare una proposta concreta; all'ordine del giorno della seduta odierna è tra l'altro la discussione del disegno di legge n. 1800, concernente la celebrazione dell'8° centenario del « giuramento » di Pontida; celebrazione che personalmente ritengo assai meno importante dell'argomento di cui ci stiamo occupando. I comitati celebrativi, infatti, anche se, come nella fattispecie, si propongono qualche iniziativa lodevole, rappresentano in generale un lusso rispetto alle istituzioni, che vivono di vita continuata.

Pertanto io proporrei di soprassedere un momento alla decisione su questo disegno di legge, per vedere se non sia possibile ridurre il contributo previsto dal disegno di legge n. 1800 per il comitato che celebra, non si sa bene perchè, un avvenimento che tutti abbiamo imparato a scuola quanto sia stato importante, ma che appartiene al Medioevo, per aumentare il contributo in favore della « Casa di Goldoni ».

S T I R A T I . Il nostro pensiero su questo disegno di legge è noto: più volte ne abbiamo sollecitato l'esame e ci siamo rammaricati perchè la nostra richiesta non veniva accolta. È chiaro, quindi, che esso trova oggi la nostra approvazione. Tuttavia, conveniamo con il collega Piovano che la cifra proposta dal Governo è del tutto inadeguata rispetto agli scopi che questa nobile istituzione si propone di perseguire. Giustamente rilevava il collega Piovano che, nel disporre queste erogazioni per enti ed istituzioni culturali, si dovrebbe valutare la validità e gli obiettivi delle istituzioni medesime e cercare di aiutare le cose vive e non le cose morte. Tra iniziative come quelle del Comitato per la celebrazione del giuramento di Pontida e attività a carattere continuativo, come quella della « Casa di Goldoni », tendenti a far rivivere nella società contemporanea opere di autori di grande valore, mi pare che la differenza sia notevole, e che quindi la nostra propensione non possa che essere per queste ultime. Ritengo che il Governo dovrebbe cercare di fare un ulteriore sforzo per aumentare il contributo.

Noi voteremo a favore del disegno di legge anche se il Governo non potrà mutare l'enti-

tà della cifra proposta, ma rimarrà la nostra riserva sullo stanziamento.

P R E S I D E N T E . Cerchiamo di procedere con ordine. Stiamo esaminando il disegno di legge relativo all'assegnazione del contributo annuo alla « Casa di Goldoni »; poi esamineremo quello relativo alla celebrazione del « giuramento » di Pontida. Non avanziamo giudizi prima del tempo.

T R I M A R C H I . Io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, però ritengo anche io insufficiente o comunque modesto lo stanziamento, e faccio voti perchè, nei limiti del possibile, esso venga aumentato.

P R E S I D E N T E . Forse gli onorevoli colleghi non si rendono conto di quanto sia costato arrivare a questo risultato.

S C A R P I N O . Ce ne rendiamo conto, signor Presidente: anche per arrivare a questi modesti risultati, noi sappiamo che ella ha dovuto compiere un notevole sforzo. Però poco fa è stato osservato che il comitato preposto all'esame degli interventi in favore dei vari enti che dedicano la loro attività al consolidamento del nostro patrimonio artistico e culturale non è defunto. Ammesso che vi siano state sollecitazioni nei confronti di questi disegni di legge, noi abbiamo sempre ritenuto che il comitato avrebbe dovuto procedere ad un esame generale ed organico dei vari provvedimenti e poi portare alla Commissione i risultati del lavoro svolto.

A me pare che l'approvazione di questo disegno di legge, diminuito nella spesa che era stata prevista in dieci milioni, potrebbe costituire addirittura un pericoloso precedente. Insomma, noi non ci vorremmo trovare di fronte ad una pelle di zigrino che va sempre più restringendosi.

Insisto quindi perchè venga riportato a 10 milioni il contributo per la « Casa di Goldoni ».

P R E S I D E N T E . Faccio notare che è stato ridotto anche il contributo per il Cen-

tro di studi salentini e nessuno ha sparso una lacrima di compianto.

S C A R P I N O . Aggiungo che la relazione che accompagna il disegno di legge dà ragione a noi quando afferma che se per il Museo goldoniano si tratta di uscire dai limiti di un pur nobile sacrario di cimeli per divenire, come è nei voti dei suoi iniziatori e nelle aspirazioni degli appassionati, un centro vivo di studi teatrali, uno strumento prezioso e, per il suo patrimonio bibliografico, un centro propulsore di studio, specie tra le giovani generazioni di studenti e di appassionati d'arte teatrale. Non perdiamo di vista la funzione essenziale del Museo goldoniano di Venezia e non riduciamo la cosa a puro strumento di vigilia elettorale, il che non è, per la verità, nel nostro animo, nè penso sia nell'animo degli altri colleghi!

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La critica mossa anche dal relatore allo stanziamento può apparire quanto mai giustificata. La cifra di 5 milioni non può certo soddisfare tutte le necessità della « Casa di Goldoni », che è peraltro assistita anche, con molta passione, dal Comune e in parte dalla Provincia. Debbo però ricordare che qui si tratta di un contributo annuo, che non ha quindi alcun riferimento con quello previsto dal disegno di legge n. 1800, che è un contributo, erogato *una tantum*, destinato a determinate operazioni di restauro.

Vi è da rilevare piuttosto la situazione di notevole sperequazione di alcuni enti culturali rispetto ad altri. È a tutti noto che istituzioni come l'Accademia di Santa Cecilia, l'Accademia delle scienze di Torino, l'Istituto lombardo di scienze e lettere, che sono centri di grande importanza culturale, ricevono contributi di tre milioni l'anno, che risultano assolutamente inadeguati anche confrontati con quello di 5 milioni proposto per la « Casa di Goldoni »

Ora, dirò questo. Poichè con il piano quinquennale di sviluppo si prevedono per il nostro bilancio delle maggiorazioni annue, proprio per quanto attiene all'incremento, al

progresso della cultura, quindi delle maggiorazioni anche dei contributi concessi a centri culturali di grande interesse, penso che assicurare oggi alla « Casa di Goldoni » la somma di 5 milioni, in vista di successivi aumenti da realizzarsi in una visione organica di tutte le attività tendenti a portare un contributo allo sviluppo della cultura, sia una operazione valida. E debbo riconoscere che l'azione pressante svolta dal Presidente, a nome di tutta la Commissione, presso il Ministero che ho l'onore di rappresentare, è stata quanto mai lodevole. Noi ci siamo trovati nella condizione di dover stanziare dieci milioni per le due iniziative, senza avere a disposizione nemmeno la copertura per questa somma; si è dovuto mettere molto impegno per riequilibrare certe situazioni.

Per questo, pregherei la Commissione di approvare il contributo, che rappresenta un inizio, un punto di partenza favorevole, in attesa di eventuali miglioramenti in un prossimo futuro.

P I O V A N O . Dato che non è stata accolta la mia proposta di sospendere la discussione, vorrei che si studiasse la possibilità di ridurre il contributo proposto nel disegno di legge n. 1800 e di stornare la differenza a favore della « Casa di Goldoni ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma si tratta di due cose diverse.

P I O V A N O . Io indico una fonte di finanziamento.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come la Commissione vedrà, per il disegno di legge n. 1800 è il Tesoro che stanziava la somma, *una tantum*, mentre qui si tratta di un contributo annuo, il cui onere è coperto e sarà sempre coperto dal nostro bilancio.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che in tanto ho potuto mettere in discussione questo disegno di legge in quanto per esso è prevista una copertura. Non si può effettuare uno spostamento di fondi come quello

proposto dal senatore Piovano senza che ne sia informata la 5^a Commissione.

P I O V A N O . Io ho fatto una proposta di sospensiva a questo fine.

F A R N E T I A R I E L L A . Vorrei fare una domanda all'onorevole Elkan. Mi pare che il relatore abbia detto che i 5 milioni del contributo saranno imputati al capitolo 2479 del bilancio, capitolo il cui stanziamento è di 50 milioni. Questi 50 milioni sono già tutti impegnati?

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Alla sua domanda non posso che dare una risposta affermativa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura nel testo concordato.

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1967, è concesso al Comune di Venezia un contributo annuo di lire 5 milioni a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento del Centro di studi teatrali e goldoniani, istituito dal suddetto Comune presso la « Casa di Goldoni » in Venezia.

S C A R P I N O . Propongo di ripristinare il testo dei proponenti, che prevede un contributo annuo di lire 10 milioni.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Scarpino, che tende a ripristinare il testo dei proponenti per quanto attiene alla misura del contributo.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo di cui si è data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'anno finanziario 1967, con gli stanziamenti del capitolo 2479, e, per i successivi anni finanziari, con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pezzini ed altri: « Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato per la celebrazione dell'VIII centenario del giuramento di Pontida » (1800)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pezzini, Zonca, Zelioli Lanzini, Montini, Arnaudi, Ajroldi, Martinelli, Bergamasco, Cornaggia Medici, Morino, Cenini, Zane, Bettoni, Celasco, Lombardi, Ferreri, Zenti e Valsecchi Pasquale: « Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato per la celebrazione dell'VIII centenario del giuramento di Pontida ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore.* Credo che sia superfluo ricordare l'importanza e il valore del fatto storico; mi permetto soltanto di osservare che non posso condividere l'opinione che è stata espressa, e cioè che si tratta di « una cosa morta », perchè se dovessimo accettare questa tesi, sarebbe allora da respingere tutta la storia. Io penso, invece, che il « giuramento » di Pontida abbia per noi tuttora un suo significato, perchè rappresenta la prima presa di coscienza delle li-

bertà comunali, che è un fatto ancora vivo in questa nostra rinnovata democrazia.

P R E S I D E N T E . Sarebbe importante sapere come saranno spesi questi 40 milioni.

Z A C C A R I , relatore. Desidero appunto precisare che si tratta di un contributo *una tantum* e non a carattere continuativo, che sarà destinato in maniera esclusiva alle opere di ripristino, restauro e conservazione dell'Abbazia benedettina di San Giacomo in Pontida, che il Presidente della Repubblica, con decreto 24 dicembre 1954, ha dichiarato monumento nazionale: monumento che — come dice molto opportunamente la relazione —, dopo avere subito rifacimenti e rimaneggiamenti soprattutto nei secoli XV e XVI, ha gravemente sofferto, non soltanto per le ingiurie del tempo, ma anche per essere stato adibito ad opificio e a privata dimora per oltre un secolo, dopo la soppressione napoleonica del monastero, nonchè in conseguenza della scossa tellurica della notte del 22 novembre 1961.

Si aggiunga che le condizioni statiche degli edifici sono state compromesse anche per effetto dell'immane peso sopportato durante l'ultimo periodo bellico per il deposito di circa 5.000 casse di libri e di codici delle varie biblioteche milanesi ivi sfollate.

Di qui, quindi, l'assoluta ed impellente necessità di provvedere a quei lavori di consolidamento e di restauro, che la Soprintendenza ai monumenti della Lombardia ha ritenuto urgenti e indispensabili, anche sulla base di una rigorosa perizia eseguita dai tecnici del Genio civile di Bergamo.

P R E S I D E N T E . Abbiamo speso non so quanti miliardi per le celebrazioni del 1960-61 e mi sento ancora rimordere la coscienza!

Z A C C A R I , relatore. Avrei anch'io, signor Presidente, delle perplessità se il contributo proposto dovesse essere destinato ad altre attività e iniziative relative alle manifestazioni celebrative dell'avvenimento storico: invece, mi risulta che queste sono state

interamente assunte a proprio carico dagli enti locali promotori.

Domenica scorsa, infatti, a Palazzo Marino a Milano si è svolta la celebrazione dell'VIII centenario della Lega lombarda; i giornali riferiscono che erano presenti con i rispettivi gonfaloni Milano, Brescia, Bologna, Bergamo, Pavia, Padova, Novara, Tortona, Venezia, eccetera: in quell'occasione il sindaco di Milano ha distribuito la pubblicazione « 800 anni fa Milano risorgeva », edita dai comuni, con i fondi dei comuni.

In effetti il comitato celebrativo per l'VIII centenario del « giuramento », lavora con i fondi che gli enti locali hanno messo a disposizione per tutte le iniziative relative.

Ora, data la finalità del disegno di legge e data la impossibilità di fare fronte, con i fondi ordinari iscritti nell'apposito bilancio della Direzione generale delle antichità e belle arti per il restauro dei monumenti nazionali — la cui carenza è stata sempre, da molti anni, oggetto di critiche e lamentele nel Parlamento — a queste opere quanto mai urgenti e necessarie, io mi permetto di chiedere agli onorevoli colleghi il voto favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole; ritiene però indispensabile che sia data una precisa indicazione della copertura finanziaria. A questo scopo, mi permetto di proporre un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante una corrispondente riduzione del capitolo 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Per tutti questi motivi, che mi sembrano chiari abbastanza, io penso che la Commissione vorrà approvare il presente disegno di legge.

P I O V A N O . Desidero assicurare il collega Zaccari che io sono sempre disposto a confortare con il mio voto qualsiasi iniziativa che tenda a conservare il patrimonio

artistico nazionale e anche a celebrare le memorie storiche del Paese. Direi anzi che nel nostro Paese su questo terreno siamo estremamente modesti, perchè so di altre Nazioni che celebrano con sforzo finanziario e con afflusso di pubblico più imponente anche degli avvenimenti che forse non rappresentano un momento di unità nazionale come quello del « giuramento » di Pontida. Se voi, infatti, visitate gli Stati Uniti, vi accorgete che i luoghi dove fu combattuta la guerra civile sono custoditi con un amore, con una ricchezza di mezzi e sono frequentati da una dovizia di turisti che noi neanche immaginiamo.

Il problema, quindi, non è se si debba o non si debba restaurare l'Abbazia di San Giacomo in Pontida; se si debba o non si debba onorare il luogo dove fu profferito il « giuramento »; si tratta, innanzitutto, di vedere se questa iniziativa è paragonabile come valore culturale ad altre di cui ci siamo occupati e, in secondo luogo, se essa debba proprio passare per le mani di questo comitato.

Ma, onorevoli colleghi, sono stato per dieci anni in un'Amministrazione provinciale e so molto bene che cosa siano questi comitati e come funzionino.

In generale i comitati per le celebrazioni sono costituiti da una serie di personaggi che poi è possibile incontrare sempre in queste occasioni, dalla celebrazione del 24 maggio all'inaugurazione della mostra-mercato dei bovini e dei suini. Sono sempre le stesse persone; si riuniscono prima intorno a un podio decorato da gonfaloni (anch'io ho mandato tante volte il gonfalone della provincia di Pavia a manifestazioni di questo genere), ascoltando discorsi più o meno enfatici, nella noia mortale di uscieri e giornalisti — gli unici pagati per essere presenti — e quindi si riuniscono intorno ad un lauto banchetto che consumano a spese dell'amministrazione municipale o provinciale, o qualcosa del genere. Questa è la realtà.

Quanto al cosiddetto popolo, esso interviene quando si fa qualcosa di folkloristico: ad esempio, una sfilata di paggi e dame in costume, o la musica in piazza. Allora il popolo prende contezza del fatto che è successo quel tale avvenimento.

Sono manifestazioni in realtà di un provincialismo che dobbiamo non solo non incoraggiare, ma scoraggiare; e che il Senato debba rendersi conto come la celebrazione del centenario del giuramento di Pontida sia in questo caso soltanto un pretesto per mascherare, diciamo pure, qualche altra cosa. Io non sono che un modestissimo professore di storia negli istituti tecnici, senza nessuna pretesa, ma potrei indicare almeno una dozzina di episodi con un significato, un'eco nella storia nazionale non meno importanti del giuramento di Pontida. Perchè non celebrare a Genova il gesto di Balilla, la prima sassata contro gli austriaci? Perchè non celebrare a Reggio Emilia il fatto che per la prima volta si è dato al vento il tricolore? Perchè non celebrare a Teano la famosa stretta di mano tra la forza popolare e la forza della monarchia?

Pertanto, se volete fare qualcosa di serio, curare e migliorare lo stato di questa Abbazia che è un monumento, non direi dei migliori, ma comunque degno di rilievo e che vale la pena di conservare, ditelo apertamente; e stabiliamo che per tale monumento, in occasione — se proprio ci tenete — della celebrazione dell'VIII centenario del giuramento di Pontida, viene assegnato un contributo alla Sovrintendenza alle belle arti. Ciò appunto perchè non è il caso di ricorrere a sotterfugi per sostenere un obiettivo di per sé valido.

A questo punto vorrei chiedere se sia giusto dare 40 milioni all'Abbazia di San Giacomo in Pontida e non dare neanche una lira per il restauro, ad esempio, del San Michele di Pavia, monumento di ben altro valore. Già alcuni cittadini si sono quotati allo scopo; ma si tratta dei poveri, degli ingenui professori delle scuole, i quali credono ancora che il San Michele di Pavia sia qualcosa di molto importante, mentre gli industriali si sono guardati bene dal contribuire.

Se abbiamo dei milioni da spendere per la difesa del patrimonio artistico, stabiliamo dunque una graduatoria di valori: questa è la sostanza del mio discorso. Comprendo, peraltro che una richiesta come questa potrebbe apparire quasi un tentativo di « siluramento » dell'iniziativa in esame. E allora

dico: approviamola pure, ma lasciando da parte un comitato che non ha proprio alcuna veste per assumere la funzione di alfiere di imprese come questa. In questo senso il collega Scarpino ed io ci riserviamo di proporre un emendamento in sede di esame degli articoli.

Z A C C A R I, *relatore*. Non posso concordare con l'impostazione data dal collega Piovano alla questione, perchè in effetti non tutte le celebrazioni seguono la strada da lui indicata. A parte ciò, io ho precisato nella mia relazione che i 40 milioni debbono servire esclusivamente alle opere di restauro, ripristino e consolidamento dell'Abbazia, che ha un significato nella storia della nostra Patria.

Circa l'emendamento preannunciato, mi rimetto al Governo. Io personalmente non ho alcuna difficoltà.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si può non riconoscere che certe preoccupazioni espresse dal senatore Piovano nascono da esperienze verificatesi nel corso di questi anni; però vorrei che la Commissione tenesse presente che il comitato in questione è già riuscito a sopperire a tutte le necessità che gli si sono presentate per quanto riguarda le manifestazioni celebrative. Quanto invece all'Abbazia — che rappresenta poi l'unico scopo del provvedimento, come illustra chiaramente la relazione che accompagna il disegno di legge — il « contributo che lo Stato erogherà, per testimoniare tangibilmente la partecipazione dell'intera Nazione a questa nobile iniziativa di alto significato morale, civile e patriottico, sarà destinato in maniera esclusiva alle opere di ripristino e di conservazione dell'insigne complesso dell'abbazia benedettina di San Giacomo in Pontida, che il Presidente della Repubblica, con decreto 24 dicembre 1954, ha dichiarato monumento nazionale ».

Ora, se il contributo dovesse essere destinato alla Sovrintendenza alle belle arti, come vorrebbe il senatore Piovano, il Tesoro si opporrebbe: il capitolo 3523 — con cui si fa fronte alla spesa — non è nel bilancio della

Pubblica istruzione, ma appunto in quello del Ministero del tesoro, che lo eroga al comitato perchè possa realizzare quanto si è impegnato a fare sotto la direzione della Sovrintendenza per i monumenti della Lombardia. Quest'ultima (che, del resto, ha già indicato la somma di 40 milioni come necessaria al fine) interverrà con tutta la sua autorità e la sua competenza per controllare la spesa e dirigere i lavori.

Il San Michele di Pavia, poi, senatore Piovano, l'assicuro che è contemplato nel programma di restauro dei complessi artistici o storici di grande rilievo. La Commissione di indagine su tale problema ha elaborato un provvedimento che speriamo il Parlamento possa approvare tempestivamente, stanziando dei fondi straordinari.

P R E S I D E N T E. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la erogazione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato costituito in Pontida per la celebrazione dell'VIII centenario del Giuramento di Pontida.

I senatori Scarpino e Romano hanno presentato un emendamento tendente a sostituire gli articoli 1 e 2 con un articolo unico del seguente tenore:

« È autorizzata l'erogazione di un contributo di lire 40 milioni alla Sovrintendenza per i monumenti della Lombardia, per il restauro e la conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia benedettina di San Giacomo in Pontida ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Scarpino e Romano.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà destinato a sopperire alle spese occorrenti per il restauro e la conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia benedettina di San Giacomo in Pontida, sotto la direzione della Soprintendenza per i monumenti della Lombardia.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2 il relatore propone di aggiungere il seguente articolo 3:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante una corrispondente riduzione del capitolo 3523 della stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nannini ed altri: « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari » (1829)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Nannini, Borghi, Dall'Armellina, Bianchi Fortunato, Buzzi, Rampa e Patrini. « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del senatore Zenti, se non si fanno osservazioni, prego il senatore Moneti di riferire sul disegno di legge.

MONETI, f.f. relatore. In base all'articolo 69 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, gli enti di cultura avevano facoltà di aprire scuole per conto dello Stato ed assumere gli insegnanti attraverso normali concorsi. Successivamente, con provvedimento del 1942 (legge 1° giugno 1942, n. 675), tutte queste scuole ed il relativo personale passarono direttamente allo Stato.

Il servizio prestato ai fini della pensione fu valutato per intero, mentre non si valutò il servizio prestato presso questi enti ai fini della liquidazione della buonuscita. Lo ENPAS, infatti, ha ritenuto di non poterlo valutare, anche perchè non si operavano trattenute sullo stipendio degli insegnanti.

È evidente la sperequazione, poichè se il servizio prestato da questi insegnanti viene valutato ai fini della pensione come servizio di ruolo, non si vede perchè non debba essere valutato come tale anche ai fini della liquidazione della buonuscita.

Per questi motivi esprimo parere favorevole sul disegno di legge e ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

ROMANO. Siamo d'accordo.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al disegno di legge, come lo è stato alla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I servizi prestati in qualità di insegnante stabile assunto per concorso nelle scuole gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio de-

creto-legge 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, sono riconosciuti, come durata e qualità, quali servizi di ruolo prestati nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

(È approvato).

Art. 2.

I Provveditori agli Studi, in conformità alle norme di attuazione della presente legge, rilasciano attestati comprovanti la qualità e la durata del servizio prestato alle dipendenze degli Enti delegati desumendola da regolari atti esistenti presso gli uffici dipendenti.

Qualora non risultino atti originali in quanto essi sono andati distrutti o perduti per causa di guerra si può desumere la qualità del servizio prestato dall'insegnante da documenti scolastici o da tracce di rapporti informativi compilati dai dirigenti degli Enti delegati o da attestazioni rilasciate anche *a posteriori* dagli stessi sulla natura dei servizi prestati, o da atto di notorietà rilasciato dalla Pretura e sottoscritto come testimoni da funzionari amministrativi o scolastici del Ministero della pubblica istruzione o da dirigenti scolastici anche se in quiescenza a suo tempo comandati presso gli Enti delegati ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Azione di tutela da svolgersi sui Convitti nazionali e su alcuni Istituti pubblici di educazione femminile » (2009)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Azione di tutela da svolgersi sui Convitti nazionali e su alcuni Istituti pubblici di educazione femminile ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile di cui alle tabelle nn. 2, 3 e 4 annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei Provveditori agli studi.

Gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione degli Istituti sopra indicati, già di competenza delle sopresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi.

L I M O N I , *relatore*. Quando nel 1923 furono riordinati i Convitti nazionali, si stabilì che gli atti deliberativi dei Consigli d'amministrazione fossero sottoposti all'approvazione delle Giunte provinciali per l'istruzione media e all'alta vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Successivamente, le Giunte provinciali per l'istruzione media furono abolite, il Ministero ritenne di avocare a sè l'azione di tutela già esercitata dalle Giunte e in tal senso dispose con circolari 24 gennaio 1936, n. 2117, e 31 marzo 1936, n. 2227. Sulla legittimità di tale disposizione, ancorchè giustificata dall'ansia di non lasciare senza un controllo preventivo un'attività amministrativa di carattere assai delicato, non sono mancate le contestazioni. E il Consiglio di Stato più volte è intervenuto sull'argomento.

Nonostante ciò, nel 1943 il Ministero emanava un'altra circolare, con la quale deferiva ai Provveditori agli studi l'azione di tu-

tela già esercitata dalle Giunte provinciali per l'istruzione media.

Il Governo, presentando questo disegno di legge, pur senza innovare nulla nella sostanza rispetto al sistema in atto da oltre vent'anni, ha inteso molto opportunamente sanare anche formalmente la deficienza legislativa che si è determinata con la soppressione delle Giunte.

Penso che il provvedimento sia necessario, e pertanto ne propongo l'approvazione.

R O M A N O . Noi riteniamo innanzitutto che sarebbe stato opportuno inserire la trattazione di questa materia in un organico provvedimento di riforma dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile: riforma, a nostro avviso, indispensabile anche alla luce delle provvidenze che sono state disposte col Piano quinquennale di sviluppo della Scuola, che potrebbero essere opportunamente impegnate nell'accoglimento degli alunni capaci e meritevoli nei Convitti nazionali e negli Istituti pubblici di educazione femminile.

Ma indipendentemente da questa questione generale, non siamo d'accordo sulla formulazione del disegno di legge presentato dal Governo, perchè ci sembra abnorme affidare alla responsabilità del provveditore agli studi la tutela e il controllo negli atti amministrativi dei Convitti nazionali e degli Istituti pubblici di educazione femminile.

Sappiamo che tutti gli organi di controllo, dalla Giunta provinciale amministrativa alla Corte dei conti, sono organi collegiali; quindi, saremmo più tranquilli se questa azione di controllo e di tutela fosse affidata quanto meno al Consiglio provinciale scolastico, dove possiamo trovare quelle sufficienti garanzie di impegno collegiale che la sola persona del provveditore agli studi non è in grado di offrire.

L I M O N I , relatore. Ritengo opportuno puntualizzare che si rende il provveditore agli studi responsabile diretto di questa azione di controllo, proprio per non vanificare l'atto di controllo stesso e per potere ben individuare la persona che ne deve rispondere.

P I O V A N O . Vorrei pregare il senatore Limoni di riflettere sul fatto che la nostra preoccupazione e la sua hanno le stesse radici. Noi riteniamo infatti che sia necessario individualizzare le responsabilità a tutti i livelli, da quella del direttore a quella del provveditore; ma ciò che ci preoccupa è il modo in cui avviene l'esercizio di questo potere di tutela. Non si conosce nella legislazione italiana, se non nel caso del prefetto, un potere di tutela altrettanto diretto e immediato, sebbene anche il prefetto abbia dei limiti molto precisi al di là dei quali la potestà per la tutela passa a organi collegiali quali sono le Giunte provinciali amministrative.

Ora, più volte, forse con intonazione polemica ma comunque credendoci sinceramente, abbiamo detto che i provveditori agli studi hanno un po' troppo la funzione di « prefetti della scuola » e riteniamo che nel caso specifico, dando ad essi di fatto la responsabilità esclusiva di questo potere di tutela, l'accentramento in una persona dei poteri scolastici diverrebbe eccessiva.

La nostra opposizione, quindi, non deriva dal desiderio di mantenere le cose nello stato attuale, bensì dalla volontà di una sistemazione diversa, più organica e, diciamo pure, più democratica. Il collega Romano ha citato uno degli organi che potrebbero essere investiti di questa funzione. Sarebbe opportuno quindi prendere in considerazione la proposta di affidare la responsabilità al Consiglio provinciale scolastico il quale è un organo, se non elettivo, quanto meno collegiale, dove una determinata questione viene esaminata con possibilità di esposizione di diversi pareri. In questo organo, il provveditore agli studi ha certamente una sua funzione preminente come l'ha il prefetto nelle Giunte provinciali amministrative e, sebbene non abbia mai visto un funzionario di prefettura che si sia permesso di contrastare in una Giunta provinciale amministrativa ciò che dice « sua eccellenza il prefetto », esiste pure sempre qualcuno che proviene dal Consiglio provinciale che esprime il suo parere. Sappiamo anche che tutta la materia deve essere riveduta, perchè vi è stata una nota sentenza della Corte costitu-

zionale che ha impugnato la legittimità delle stesse Giunte provinciali amministrative per la preponderanza che hanno in esse i funzionari dello Stato.

Ora, se è fondata l'obiezione mossa alla funzione attribuita alle Giunte provinciali, doppiamente fondata è l'obiezione per quella che qui si assegna ai provveditori agli studi.

Ecco perchè io pregherei il collega Limoni di consentire ad un emendamento in cui si stabilisca che i poteri di tutela, in attesa di una riforma più generale, siano attribuiti quanto meno al Consiglio scolastico provinciale, di cui il provveditore è il presidente a tutti gli effetti.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo la soppressione delle Giunte provinciali per l'istruzione media, il Ministero ha avocato a sè il controllo sulle amministrazioni dei Convitti nazionali e di alcuni Istituti di educazione femminile. Ma si è ritenuto che questo controllo non potesse essere esercitato dal Ministero nei confronti della periferia con la prontezza e soprattutto con la garanzia di un'osservazione diretta e responsabile.

Nella difficoltà in cui si è venuto a trovare, il Ministero ha demandato, a mezzo di una circolare, questo compito ai provveditori agli studi, i quali già svolgono una analoga azione anche nei confronti dei Consigli di amministrazione autonomi di altre scuole; essi trasmettono i pareri al Ministero, che effettua a sua volta il controllo definitivo.

Il disegno di legge in esame non fa che codificare una situazione già in atto da molti anni, ma che non consente al Ministero di chiamare in causa con piena responsabilità, ai fini del controllo, i provveditori agli studi. Con l'approvazione del disegno di legge la situazione potrà essere legalizzata ed il controllo potrà diventare operante a tutti gli effetti.

Faccio osservare alla Commissione che il controllo affidato ai provveditori non è l'unico controllo, in quanto dei Consigli di amministrazione dei Convitti fanno parte i sindaci, i rappresentanti del Tesoro; il Consiglio ha già i suoi controlli diretti. L'azione che deve svolgere il provveditore tiene

conto anche della situazione scolastica dei convitti. È stata qui ricordata una legge, da noi approvata, che ha reso statali le scuole dei Convitti. Quindi è ancora più necessario ed urgente rendere possibile a tutti gli effetti la tutela di questi istituti da parte dei provveditori agli studi. Ricordo ancora che gli atti dei Consigli vengono trasmessi dai provveditori al Ministero, che effettua il definitivo controllo sulla base delle indicazioni fornite da loro.

Mi pare che il disegno di legge non abbia bisogno di ulteriori illustrazioni. Il Governo non può che raccomandarlo all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

Il senatore Romano propone un emendamento tendente a sostituire il provveditore agli studi con il Consiglio provinciale scolastico.

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Romano.

(Non è approvato).

R O M A N O. Noi ci dichiariamo contrari al disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo di cui si è data lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media e immissione degli insegnanti delle scuole per ciechi nei ruoli della scuola media per ciechi » (1882)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Baldini, Sibille e Bellisario: « Immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della

scuola media e immissione degli insegnanti delle scuole per ciechi nei ruoli della scuola media per ciechi ».

Come la Commissione sa, il ritardo con cui viene ripreso l'esame di questo disegno di legge è dovuto non a negligenza, ma a desiderio di approfondire l'argomento.

S P I G A R O L I. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione in via pregiudiziale.

Come loro ricorderanno, è stata ventilata una proposta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge. Ora, colui che si è fatto promotore di tale proposta, per quanto ora assente, credo che non abbia receduto dalla sua posizione; non vorrei che, dopo aver proseguito nell'esame del provvedimento, vi fosse la presentazione della richiesta di rimessione all'Assemblea con un ritorno della situazione *quo ante*.

R O M A N O. Non è possibile che si verifichi quanto lei dice, senatore Spigaroli.

S P I G A R O L I. Fino a che il disegno di legge non è approvato nel suo complesso, in ogni momento può essere fatta la richiesta di rimessione in Aula.

P R E S I D E N T E. Non è sufficiente che la richiesta sia avanzata da un solo senatore.

S P I G A R O L I. Lo so e so anche che le adesioni, nel numero regolamentare, sono state raccolte: fra quelle firme c'è anche la mia, sebbene, per quanto mi concerne, io sia anche disposto a ritirare tale firma. Ad una condizione, peraltro: vi accenno brevemente.

Ai rappresentanti della categoria interessata, che mi hanno avvicinato per sapere le ragioni per cui, firmando quella richiesta, avevo manifestato implicitamente ostilità al provvedimento in discussione, ho fatto presente che ero estremamente perplesso di fronte ad una così forte innovazione per quanto concerne l'insegnamento nella scuola secondaria inferiore e che, per poter es-

sere persuaso della opportunità di questo provvedimento, avrei desiderato una relazione dettagliata e ben motivata della Direzione generale dell'istruzione secondaria inferiore. Se la relazione, infatti, viene fatta dall'Associazione interessata, posso sempre pensare che sia, quanto meno, benevola.

Gradirei pertanto — dal momento che esistono alcune esperienze in questo campo in quanto alcuni non vedenti hanno già insegnato come incaricati — che la Direzione generale competente, assumendosi la responsabilità di quanto dice, ci trasmettesse una relazione nella quale appaia positiva l'esperienza fatta con questi non vedenti.

Tale mia richiesta è motivata dalle preoccupazioni che purtroppo alcune notizie di questi giorni hanno suscitato in me, rafforzando la mia posizione. Mi è stato detto, ad esempio, che in una classe dove insegnava un insegnante cieco, durante le interrogazioni i ragazzi si avvicinavano senza farsi sentire al compagno interrogato con il libro aperto in modo che quest'ultimo potesse leggere.

Altri episodi incresciosi, inoltre, si sono verificati con alcuni insegnanti non vedenti accompagnati dal cane.

S C A R P I N O. Ma è previsto l'assistente.

S P I G A R O L I. Non è obbligatorio; gli insegnanti ciechi possono farsi accompagnare da un cane e, ripeto, si sono verificati episodi grotteschi a questo proposito.

Pertanto, se potessi essere confortato da una relazione decisamente positiva della Direzione generale competente in relazione alle esperienze singole e nella loro globalità, indubbiamente sarei più tranquillo e potrei ritirare senz'altro la mia adesione alla richiesta di rimessione in Assemblea del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Ritengo che il Governo, quando esprime parere favorevole su un determinato disegno di legge, abbia già interpellato la Direzione generale competente.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero far presente al senatore Spigaroli che già due volte ho espresso, a nome del Governo, parere favorevole, illustrandone le ragioni, e questo sia per il Ministero della pubblica istruzione sia per quello della sanità, essendosi levate alcune preoccupazioni da questo punto di vista. Tale parere favorevole del Governo era ovviamente corredato del parere favorevole delle varie Direzioni interessate, ivi compreso quello della Direzione generale dell'istruzione di primo grado, cioè della scuola media, la quale appunto (riferisco testualmente le relative conclusioni) « esprime parere favorevole a quanto previsto dalla proposta di legge circa l'ammissione degli insegnanti ciechi laureati all'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e circa l'estensione ai medesimi delle norme di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 603 ».

Cerco di fare le cose con la maggiore serietà possibile, ed anche in questa occasione non ho mancato di consultare i vari direttori per evitare di recare innanzi a questa responsabile Commissione punti di vista soltanto personali. Ho già avuto modo di esprimere alla Commissione, invero, la mia preoccupazione di essere portato a considerare con particolare favore questo provvedimento a causa delle numerose esperienze positive da me fatte nei confronti dei ciechi. Per tale motivo, ripeto, mi sono procurato questi pareri, che sono stati favorevoli. Ho sottoposto, inoltre, il nuovo testo del provvedimento, così come risulta con le parziali modifiche proposte dall'onorevole relatore, all'esame di tutte le Direzioni interessate; anche a questo riguardo esse hanno espresso il loro consenso.

Per quanto concerne gli episodi incresciosi cui lei, senatore Spigaroli, ha fatto cenno, sa meglio di me che essi possono verificarsi e si verificano ovunque, sia dove ci sono insegnanti non vedenti, sia dove ci sono insegnanti vedenti; purtroppo, vi sono fatti imponderabili legati a un crudo destino. Però le relazioni per quanto concerne il comportamento, la capacità didattica, i risultati definitivi che si ottengono laddove lavorano insegnanti non vedenti risultano,

nella percentuale più ampia, quanto mai positive.

Non posso che confermare, quindi, il parere favorevole del Governo all'ulteriore corso di questo disegno di legge.

S P I G A R O L I . Il rappresentante del Governo, quindi, si rifiuta di accedere alla mia richiesta?

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il senatore Spigaroli chiede che il Governo approfondisca ulteriormente quello che ha già approfondito, il Governo è anche disposto a farlo.

S P I G A R O L I . Io chiedo che il Governo sia in grado di far conoscere alla Commissione in dettaglio le notizie di cui è in possesso. Se sono stati consultati esperti dell'Amministrazione, e questi, dopo aver esaminato la situazione in tutti i particolari, hanno dato parere favorevole, vorremmo essere anche noi in possesso non di un semplice parere generico ma dell'illustrazione dettagliata della situazione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo di non aver espresso un parere generico ma di essermi, anzi, ampiamente soffermato sull'argomento. Pertanto, come ho già detto, se la proposta del senatore Spigaroli è quella di chiedere al Governo un ulteriore approfondimento, posso anche accoglierla, ma non posso fornire gli elementi dettagliati di cui egli parla perchè di dettaglio non c'è altro che una relazione conclusiva sull'attività svolta da questi insegnanti non vedenti che, come ho già detto, è largamente positiva.

S P I G A R O L I . Vorremmo sapere perchè queste relazioni sono positive.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo possibile avere, per ogni insegnante cieco, una dettagliata relazione dei presidi; oltre tutto gli insegnanti non vedenti sono considerati alla stregua di tutti gli altri insegnanti. Le indicazioni che si hanno sono positive; del resto

il problema è aperto da alcuni anni e già altre leggi sono venute incontro a questa categoria di persone. Indicazioni negative non ne abbiamo avute, per cui non sono in grado di dire altro su questo argomento.

M O N E T I . Signor Presidente, ho chiesto di parlare perchè nelle precedenti riunioni nel corso delle quali abbiamo discusso questo disegno di legge ebbi ad esprimere anche io qualche perplessità, relativamente a due ordini di problemi. Il primo si riferisce ai ragazzi. Temevo che l'immatùrità spirituale che hanno i ragazzi nell'età della scuola media rendesse particolarmente difficile l'espletamento della funzione dell'insegnamento da parte dei non vedenti, e che, inoltre, questo disegno di legge trovasse una ripercussione sfavorevole nell'ambito delle famiglie degli alunni.

Il secondo problema che suscitava la mia perplessità riguardava proprio questi insegnanti ciechi; temevo che, nel desiderio di fare del bene a questa categoria, potessimo esporla, invece, a mortificazioni veramente ingiuste, di fronte ai giudizi delle famiglie e di fronte alla crudeltà incosciente che hanno talvolta i ragazzi a quell'età.

Tuttavia ho meditato molto in questo periodo di tempo su tale problema e deve dire che, dopo aver vagliato tutte le questioni nel loro aspetto positivo e negativo, le mie perplessità sono in parte cadute. Restano sempre alcune preoccupazioni, ma mi pare che gli aspetti positivi di questo disegno di legge siano superiori ai temuti aspetti negativi.

Innanzitutto mi pare che possa essere messo in evidenza questo aspetto: il ragazzo posto di fronte ad un menomato fisico, il quale, grazie alla sua forza di volontà e capacità sia riuscito, prima di tutto, a vincere il senso di inferiorità che dalla menomazione (quale che sia) deriva, ha innanzi a sè, prima di tutto, un esempio educativo altamente valido.

Mentre dico queste cose, penso a certi esempi ben presenti a chi vive nell'ambito del nostro partito: ed amici i quali, sebbene colpiti da menomazioni dal punto di vista fisico anche gravi, hanno avuto la capacità di assurgere a posti di grande impor-

tanza e che si fanno apprezzare per i loro valore interiore.

Si tratta di esperienze altamente positive attraverso cui ho potuto intuire le enormi risorse della personalità umana quando vi siano fiducia e coraggio, per quanto possa la natura essere stata matrigna crudele.

D'altra parte, l'altro aspetto che mi ha indotto a rivedere le mie posizioni è costituito proprio da questo coraggio e senso di responsabilità che hanno i non vedenti che intendono reinserirsi nella vita sociale, nonostante le difficoltà che incontrano, a livello responsabile.

Per tutte queste ragioni, rivedendo il mio giudizio dubitativo espresso precedentemente e ritenendo che gli aspetti positivi siano largamente superiori a quelli negativi, esprimo parere favorevole su questo disegno di legge.

T R I M A R C H I . In precedenza, innanzi ad un primo esame del disegno di legge, anch'io avevo manifestato alcune perplessità, del resto non dissimili da quelle in quell'occasione manifestate da molti altri colleghi.

Ora, dopo un riesame della materia e a seguito degli emendamenti apportati dal relatore, il provvedimento sembra possa essere esaminato sotto una luce diversa e su di esso in linea di massima, mi dichiaro favorevole.

Z A C C A R I . Nelle precedenti sedute, nel corso delle quali si è discusso di questo problema, anch'io mi ero permesso di esprimere un parere dubitativo circa l'approvazione di questo provvedimento. Successivamente ho avuto occasione di discutere il problema con i rappresentanti della categoria, di parlare con qualche professore privo di vista e, alla luce di tutti questi elementi, ho riveduto la mia posizione: posso dire oggi che, se non tutto, almeno in parte le perplessità da me espresse sono ora superate.

Desidero precisare quanto mi è stato riferito, che io ritengo risponda a verità. I risultati circa l'utilizzazione degli insegnanti privi di vista nella scuola media, pur con le

eccezioni che inevitabilmente ci possono essere in questo campo, sono stati positivi.

Per quanto riguarda la preoccupazione circa la possibilità di forti immissioni di insegnanti privi di vista nella scuola media, mi è stato giustamente fatto presente che le difficoltà per i giovani non vedenti per giungere alla laurea sono così notevoli da compiere un'automatica selezione; per cui solo una piccola parte in effetti giunge all'insegnamento.

Pertanto, senza dilungarmi oltre ed anche per non ripetere alcune considerazioni già fatte dal senatore Moneti, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

S T I R A T I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, pare a me che sia giunto il momento di rompere gli indugi sul disegno di legge al nostro esame. Giustamente è stata usata la massima comprensione nei riguardi delle perplessità e riserve, anche di fondo, sollevate nel corso delle precedenti riunioni. Non si è voluto forzare minimamente la volontà dei colleghi ed è stato offerto tutto il tempo necessario per una meditazione approfondita del provvedimento. Ritengo però venuto il momento di sciogliere certe riserve per la rimessione in Assemblea.

Dagli interventi, ascoltati questa mattina sono lieto di poter constatare che il problema sembra ormai maturo per un dibattito ed una deliberazione in seno a questa Commissione. Credo inoltre che siano cadute le riserve che alcuni senatori del Gruppo comunista avevano avanzato nel corso delle precedenti sedute.

Vorrei ora aggiungere solo che l'inserimento degli insegnanti ciechi nella scuola secondaria di primo grado presenta dimensioni assai modeste: si tratta della sistemazione in ruolo di una sessantina di insegnanti. Occorre tenere presente anche la modestia di tale cifra.

P R E S I D E N T E. In fondo si tratta di persone già presenti nella scuola; menomate però anche nei loro diritti.

S T I R A T I, *relatore*. Mi pare, in sostanza, anche se non sono cadute tutte le perplessità in qualche membro di questa Commissione, di poter essere autorizzato a dichiarare che è stato riconosciuto da questa Commissione che gli insegnanti ciechi in possesso dei requisiti richiesti hanno oggettivamente diritto di usufruire della legge 25 luglio 1966, n. 603. Mi dichiaro dunque, ancora una volta, favorevole alla discussione e all'approvazione di questo disegno di legge in sede deliberante, anche perchè le proposte alternative formulate da qualcuno degli onorevoli colleghi — e da me meditate a lungo — non si possono, a mio giudizio, considerare accettabili per varie ragioni.

Riassumo le tre fondamentali alternative che erano state formulate.

La prima: immettere i docenti ciechi esclusivamente nei ruoli della scuola media per ciechi. Tale suggerimento, tradotto in termini concreti ed effettivi, non risolverebbe però il problema di molti insegnanti abilitati che hanno tutti i requisiti per essere immessi nella scuola media attraverso la legge n. 603, mentre la scuola media per ciechi non offre la possibilità di accogliere tutti gli insegnanti ciechi abilitati.

Un'altra proposta era stata: utilizzare tale personale nell'insegnamento secondario di secondo grado, meglio determinando le qualifiche degli accompagnatori-assistenti. Anche questa proposta creerebbe difficoltà notevoli. Gli insegnanti ciechi abilitati per talune discipline della scuola media infatti saltando un grado del nostro ordinamento scolastico, verrebbero immessi nella scuola media secondaria di secondo grado senza avere il titolo.

Infine, terza proposta: immissione bensì nei ruoli della scuola media, ma con destinazione ad attività parascolastiche, e senza la responsabilità di una classe. Credo di avere già osservato nel mio intervento della seduta precedente che una tale soluzione presenterebbe ostacoli ancora più grossi rispetto a quelli connessi all'insegnamento normale delle discipline letterarie. Le attività parascolastiche richiedono infatti un impegno assai maggiore e comportano oneri che l'insegnante cieco con grandissime

difficoltà riuscirebbe a svolgere o addirittura non riuscirebbe a svolgere.

Concludendo questo mio breve intervento, ritengo che si possa con tranquillità di coscienza procedere alla discussione degli articoli, non solo in quanto sono cadute quasi tutte le maggiori perplessità manifestate dai commissari, ma perchè ritengo, soprattutto, che ragioni di giustizia, giuridiche, sociali ed umane inducano a prendere in considerazione la proposta, sia pure con gli emendamenti che io ho avuto l'onore di presentare, che, molto legati fra di loro e ben coordinati, migliorano notevolmente il provvedimento, senza tuttavia alterarne minimamente il contenuto sostanziale. In particolare, preciso che tali emendamenti coordinano meglio le varie disposizioni, precisando maggiormente i compiti degli insegnanti ciechi. Soprattutto mi riferisco, ad esempio, al compito che potrebbe essere svolto dagli assistenti e alla graduatoria degli insegnanti ciechi, che dovrebbe essere appunto una graduatoria non più provinciale ma nazionale, proprio perchè ormai il Ministero della pubblica istruzione, in applicazione della legge n. 603, ha indubbiamente compiuto diversi atti per cui questo inserimento degli insegnanti ciechi potrebbe provocare uno sconvolgimento ed una perturbazione nelle graduatorie medesime. Mi pare, quindi, che anche questo emendamento dovrebbe essere preso in considerazione dalla Commissione.

Raccomando, pertanto, agli onorevoli colleghi di voler procedere in questa sede all'esame del disegno di legge e, possibilmente, alla sua approvazione.

BALDINI. Signor Presidente, io spero che il provvedimento in discussione possa essere approvato in questa seduta non tanto perchè sono assenti alcuni degli onorevoli senatori che nelle precedenti sedute avevano manifestato alcuni dubbi, ma perchè, dopo le dichiarazioni che sono state fatte da alcuni membri della Commissione, mi pare che si possano considerare superati quegli ostacoli che erano stati sottolineati appunto nelle precedenti sedute.

Vorrei anche dire che il nuovo testo elaborato dal relatore con gli emendamenti

da lui presentati viene ad arricchire e a completare la mia prima proposta, di cui sarà anche necessario variare il titolo che si riferisce soltanto all'applicazione dei benefici della legge n. 603 agli insegnanti abilitati ciechi, mentre ora si prevede anche la possibilità per i diplomati e i laureati ciechi di partecipare ad alcuni concorsi a cattedre.

Sono lieto poi che le preoccupazioni, manifestate dal punto di vista didattico e psicologico sia nei riguardi dei ragazzi che delle rispettive famiglie, si possano considerare superate.

Sarò pertanto grato alla Commissione se vorrà passare all'esame degli articoli ed annuncio la mia adesione agli emendamenti proposti dal senatore Stirati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli insegnanti ciechi laureati sono ammessi all'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge.

Il senatore Stirati ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

BELLISARIO. Che cosa significa « non superiore a un decimo in entrambi gli occhi... »?

FARNETI ARIELLA. Se il residuo visivo è superiore ad un decimo, non sono più considerati privi di vista perchè con gli occhiali possono vedere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnanti ciechi di cui all'articolo 1 della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Tale graduatoria dovrà essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi dell'articolo 4 e prima di quella compilata ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

(È approvato).

Dopo l'articolo 3 il senatore Baldini propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 3-bis.

Gli insegnanti ciechi già vincitori di concorso a cattedre per materie letterarie e non nominati in ruolo in quanto privi di vista possono chiedere l'inquadramento nei ruoli

dei professori della scuola media dal 1° ottobre successivo all'espletamento del concorso e la ricostruzione della carriera a tutti gli effetti.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo l'articolo 3-bis il senatore Baldini propone di inserire un ulteriore articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 3-ter.

I diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e direzione di coro, armonia e contrappunto e fuga, storia ed estetica musicale, cultura musicale generale o armonia complementare, organo complementare e canto gregoriano, esercitazioni corali, pianoforte complementare, teoria e solfeggio, nei conservatori e licei musicali statali o pareggiati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

Gli insegnanti laureati in servizio nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica speciali per ciechi e gli insegnanti elementari laureati in ruolo nelle scuole elementari speciali per ciechi possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge.

Per l'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica speciali per ciechi, il titolo di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagno-

li » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, già Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, è riconosciuto equipollente a tutti gli effetti al titolo di abilitazione all'insegnamento.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo i Provveditori agli studi competenti per territorio compileranno graduatorie speciali in base ai criteri indicati negli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Gli insegnanti ciechi che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica per ciechi, nonchè gli insegnanti ciechi elementari in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi secondo le norme della legge 25 luglio 1966, numero 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge e dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente il Ministro della pubblica istruzione compilerà due graduatorie nazionali per tutte le materie di insegnamento, da utilizzarsi in ordine successivo e comprendenti rispettivamente, la prima, gli aspiranti forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, e la seconda, gli aspiranti forniti di abilitazione per le materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi.

Gli aspiranti saranno collocati nell'ordine del punteggio complessivo risultante dalla somma della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Il servizio prestato nelle scuole per vedenti sarà valutato per me-

tà. In caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dalla qualifica della specializzazione e, sussidiariamente, dalla età.

Gli aspiranti abilitati che all'entrata in vigore della presente legge non siano forniti di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi saranno ugualmente collocati nelle rispettive graduatorie, successivamente agli aspiranti specializzati, e saranno assunti nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi a condizione che presentino il titolo medesimo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista svolgerà un apposito corso di specializzazione riservato agli insegnanti ciechi abilitati aspiranti all'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi ai sensi del presente articolo.

Gli insegnanti forniti dei requisiti di servizio di cui al primo comma, i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano o a cattedra dichiarata corrispondente e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, saranno inclusi in una graduatoria nazionale separata e successiva rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi. Ai soli fini della applicazione del presente comma il titolo di specializzazione è riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione e sarà valutato come abilitazione conseguita con il punteggio minimo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il relatore propone di inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4-bis.

Per dirigere e per insegnare negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi è necessario, oltre ai titoli prescritti per gli istituti e le scuole comuni, il solo titolo di specializzazione rilasciato dall'Istituto sta-

tale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, già Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, mentre il requisito della cecità dà diritto a precedenza assoluta.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a riaprire i termini di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Anche agli insegnanti ciechi si applicano le norme contenute negli articoli 5 e 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con l'estensione agli insegnanti ciechi, ammessi all'esame di abilitazione di cui al primo comma del citato articolo 7, del beneficio previsto dal secondo comma del medesimo articolo.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Gli insegnanti ciechi di cui alla presente legge, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione domanda di inclusione nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nel decreto ministeriale 26 settembre 1966, emanato in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e nella presente legge.

Agli insegnanti ciechi è esteso il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno la stessa decorrenza prevista dall'articolo 8 della legge indicata nel comma precedente ».

Avverto che i senatori Baldini e Schiavetti propongono di inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma aggiuntivo:

« Nell'applicazione della presente legge gli insegnanti che risulteranno vincitori saran-

no assegnati nella sede più idonea e più rispondente alle loro esigenze o nella sede ove abbiano insegnato con nomina triennale ».

BALDINI. Poichè questi insegnanti trovano difficoltà nell'essere accompagnati, la mia proposta tendeva a far sì che nella assegnazione della cattedra il Ministero, nei limiti del possibile, tenesse presente questa situazione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe trasformare la proposta in ordine del giorno, dando mandato di fiducia al Governo, che già per il passato ha predisposto le misure necessarie per situazioni analoghe.

BALDINI. Sono d'accordo. L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

« La 6^a Commissione del Senato

invita il Governo a prendere le necessarie misure perchè, nell'applicazione della presente legge, gli insegnanti che risulteranno vincitori siano assegnati nella sede più idonea e più rispondente alle loro esigenze o nella sede ove abbiano insegnato con nomina triennale ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del relatore, sostitutivo dell'intero articolo 5.

(È approvato).

STIRATI, *relatore*. Presento il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo che richiama la materia dell'articolo 1:

« L'assistente destinato a ciascuno dei suddetti insegnanti ciechi in base agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601, dovrà svolgere oltre alla funzione di collaborazione ai fini disciplinari per le ore destinate allo svolgimento di elaborati scritti, anche la funzione di collaborazione ai fini didattici nelle forme e nei modi stabiliti dall'insegnante cieco d'intesa con il Capo di

istituto e sotto la sua vigilanza. L'assistente dovrà essere fornito almeno del titolo di istruzione secondaria di primo grado, nonchè di sana e robusta costituzione.

Contro l'eventuale mancato gradimento da parte del Capo dell'istituto, debitamente motivato, l'insegnante cieco potrà ricorrere in via gerarchica entro dieci giorni dalla comunicazione ».

P I O V A N O . Si tratta di stabilire ora alcuni punti che mi sembrano essenziali.

Innanzitutto, l'insegnante cieco ha l'obbligo oppure la facoltà di farsi assistere dall'assistente? Connesso a questo quesito (scusate la mia ignoranza) ve n'è un altro: chi paga questo assistente? Il problema mi sembra abbastanza grosso, perchè se noi imponiamo al cieco di servirsi dell'assistente, decurtiamo le sue entrate di una certa quota, credo anche cospicua; se non imponiamo questo obbligo, allora devo dire che la fatica che — non lo nascondo — ho fatto per non oppormi a questo disegno di legge resterà vana. Sono convinto infatti che le esperienze che sono state fatte nelle scuole medie superiori non siano tali da poterci tranquillizzare anche per la scuola media inferiore. Non ho voluto sollevare delle eccezioni prima e non voglio farlo adesso. Ma quando nella relazione si dice: « I ciechi, dopo l'entrata in vigore della legge 4 giugno 1962, n. 601, hanno avuto la possibilità di insegnare italiano, latino, greco, storia, filosofia, diritto, economia, nelle scuole medie superiori e sappiamo che la loro utilizzazione ha dato risultati largamente positivi, tanto da fugare qualsiasi perplessità anche negli ambienti più ostinatamente vincolati dal pregiudizio », e si aggiunge: « quindi l'inserimento degli insegnanti ciechi nella scuola media può aver luogo senza alcun inconveniente », si tirano delle conclusioni di una logica assai zoppicante, perchè il tipo di scolaro che frequenta la scuola media inferiore, come voi tutti sapete, è profondamente diverso da quello che frequenta la scuola media superiore; il senso di rispetto e di stima che possono avere ragazzi di 15, 16, 18 anni per un insegnante che, pur essendo menomato, è riuscito a realizzare qualcosa di

importante nella vita, non può essere dato per scontato in ragazzi di età inferiore.

Pertanto, mentre dichiaro di essere favorevole in linea di massima al disegno di legge per quelle ragioni più generali che sono state illustrate, vorrei però che questo punto fosse acclarato. Dobbiamo decidere se gli insegnanti non vedenti sono obbligati a farsi accompagnare oppure no. A mio avviso questo obbligo dovrebbe esserci.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La legge n. 601 stabilisce questo obbligo.

M O N E T I . Desidero dire qualcosa a proposito dell'emendamento del senatore Stirati.

Recentemente ho avuto la possibilità, ad Arezzo, di assistere ad un convegno interregionale dei ciechi civili ed in quell'occasione ho appreso che nell'altro ramo del Parlamento giace un disegno di legge che tratta proprio questa materia. Pertanto ritengo che non sia opportuno introdurre in questo momento una norma che non si inquadrebbe, poi, in tutto un sistema che è stato studiato e che trova il gradimento dell'intera categoria. Suggestirei, quindi, di soprassedere per il momento su questo tema, in attesa che la Camera dei deputati si pronunciasse in merito a tutta la questione.

B E L L I S A R I O . Ritengo che il senatore Moneti si riferisca alla richiesta — fatta insistentemente dall'Unione italiana ciechi — che il Governo dia dei fondi per pagare coloro che assistono i ciechi o quelli che hanno il residuo visivo di cui abbiamo parlato poc'anzi.

Proprio in questi giorni, anzi, è stata mandata una lettera dall'Unione italiana ciechi a tutti i parlamentari nella quale viene ripetuta proprio questa richiesta, la quale, evidentemente, si riferisce al problema del pagamento dell'assistente.

Per quel che riguarda il secondo quesito del senatore Piovano posso dire, quindi, che attualmente il cieco deve pagarsi l'assistente. Però, come ho già detto, esiste questa rivendicazione generale di tutta la categoria

ed è stato presentato anche un disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Si tratta, quindi, di un problema di carattere generale che interessa anche i ciechi non insegnanti.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che in quel caso si tratta dell'accompagnatore che deve servire per tutte le funzioni della vita; mentre, nel caso che ci interessa, si tratta dell'accompagnatore necessario per lo svolgimento delle funzioni didattiche. Le due figure possono non coincidere.

BELLISARIO. Per questo motivo io accetterei l'emendamento proposto dal senatore Stirati; infatti, per quel che riguarda la scuola, questo assistente dovrà avere proprio quei requisiti di cui parla l'onorevole relatore nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Ad ogni modo occorre precisare, circa il primo quesito posto dal senatore Piovano, che l'obbligo dell'accompagnatore è così fissato, dall'articolo 2, primo comma, della legge n. 601: « Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia ».

Ora mi sembra che limitare la presenza degli assistenti alle ore di lezione destinate allo svolgimento degli elaborati scritti sia un po' restrittivo; io la estenderei a tutte le ore.

ROMANO. Effettivamente bisogna stabilire l'obbligo della presenza dell'assistente.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna stabilire che l'assistente deve essere sempre presente, ma ai soli fini disciplinari e per la lettura dei compiti.

MONETTI. Direi di rifarci alla legge precedente, perchè mi sembra assurdo che, nello stesso momento in cui a ragion veduta consentiamo al cieco di accedere all'insegna-

mento, manifestiamo dei dubbi sulle sue capacità didattiche.

FARNETI ARIELLA. Qui si tratta della presenza di un assistente ai fini disciplinari, da non limitare alle ore dei compiti in classe.

MONETTI. Allora siamo d'accordo; nessuno vieta al cieco di tenere in classe l'assistente, però soltanto ai fini disciplinari. Introdurre altre formule mi sembra mortificante nei confronti del cieco!

ROMANO. Formulerei la norma in discussione come segue: « Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata dall'assistente di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, in tutte le ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco ».

STIRATI, *relatore*. D'accordo.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io concordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo tendente ad inserire un nuovo articolo, proposto dal senatore Romano, di cui egli stesso ha dato testè lettura.

(È approvato).

In seguito agli emendamenti introdotti, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Nessuno chiedendo di parlare metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari